

Questo articolo dispone che per metà sia computato il tempo del servizio prestato nella marineria mercantile, lasciando la contribuzione alla Cassa degli invalidi, a colui che in appresso od avesse fatto passaggio alla regia marineria, o ad altro impiego militare dipendente dal dicastero della marina.

Questa disposizione io credo sia appoggiata a due principali ragioni: la prima nel favore dovuto alla marineria mercantile allo scopo di promuoverne sempre più lo svolgimento, dovendo essa potentemente contribuire alla prosperità dello Stato; la seconda nella giustizia d'un compenso dovuto senza dubbio agli uomini della marina mercantile dopo la soppressione della Cassa degli invalidi, fatta con la legge 26 giugno 1851, in forza della quale lo Stato si appropriò in gran parte i fondi di quella Cassa, fondi che derivavano dalle contribuzioni della gente di mare per assicurare a sè medesimi ed alle loro famiglie una pensione allora quando per età o per malanni non fossero stati più in grado di attendere alla navigazione. La contribuzione era pagata da tutti, dal capitano comandante un bastimento fino al mozzo, in quella proporzione giustamente determinata.

Queste ch'io accennai credo siano state le considerazioni per le quali fu sanzionato l'articolo 25 della legge 20 giugno 1851.

Ora non mi parrebbe fuor di luogo che in questa legge si sanzionasse una somigliante disposizione a favore della gente dedicata alla marineria mercantile, sempre quando, avendo luogo le sovraesposte considerazioni, qualcuno si trovasse ad occupare un impiego civile.

Se quindi si trovasse fra gl'impiegati civili colui che servì nella marineria mercantile allorquando esisteva la Cassa invalidi ed abbia quindi contribuito a formarne i fondi, io credo gli si possa tener conto del tempo in cui serviva nella marineria mercantile, aggiungendo cioè per metà quel tempo al tempo impiegato in servizio dello Stato.

E, o signori, se meritava incoraggiamento e favore la marineria mercantile del piccolo regno di Sardegna, voi converrete che senza misura dev'essere favorita quella del regno italiano.

Quindi io proporrei un'aggiunta in questo modo:

« È computata in aggiunta al servizio necessario al conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata la navigazione, con contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile su bastimenti nazionali di commercio. »

Io non voglio dissimulare che avendo fatta questa proposta in sul termine della discussione di questa legge, resterebbe a studiare in qual parte della medesima possa avere una sede più appropriata, acciò in alcun modo non ne siano alterati l'economia e l'ordine delle disposizioni. Egli è perciò, che se la Commissione ammetterà nel merito questa proposta, io sono in obbligo di dichiarare che ben volentieri mi rimetterei all'intelligenza degli onorevoli membri della Com-

missione intorno alla sede più conveniente della mia proposta.

La Commissione potrà studiare la questione e la portata di quest'aggiunta, e coordinarla con la legge.

Prego perciò il signor presidente di sottoporre la mia proposta alle deliberazioni della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone la seguente aggiunta:

« È computato in aggiunta al servizio necessario al conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata la navigazione, con contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile su bastimenti nazionali di commercio. »

L'onorevole Salaris propone quest'aggiunta come un articolo?

Non mi pare che possa collocarsi nelle disposizioni transitorie.

SALARIS. Ove la Commissione credesse necessario di studiare la questione la pregherei, come dissi, di coordinare la mia aggiunta colla legge.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione, benchè non possa interamente comprendere la portata di questo articolo, per verità non crede che possa aver luogo in questa legge; ove però la Camera credesse che la legge non potesse essere votata in questa tornata, non avrebbe difficoltà di accettare che fosse a lei rinviato, e quindi decidersi con maggiore cognizione di causa. Ma, lo ripeto, io non credo che una disposizione concernente la marina possa entrare a far parte di questa legge; tanto più che mi si fa supporre che questa Cassa fosse tutta privata anzichè governativa; quindi sotto quest'aspetto la Commissione non potrebbe accettare il cennato articolo aggiunto in questa legge perchè, come giustamente faceva osservare l'onorevole presidente, avrebbe dovuto far parte della legge generale che è già votata, e non delle disposizioni transitorie.

MAGLIANI, commissario regio. L'aggiunta che si propone evidentemente non può trovare luogo tra le disposizioni transitorie della legge, poichè si tratta effettivamente di concedere a questi marinai un diritto che presentemente non hanno.

Quest'aggiunta poteva essere proposta allorquando si discutevano le disposizioni normali della legge; ora non è più il luogo di parlarne.

D'altronde, dove la Camera credesse di non arrestarsi a questa osservazione preliminare, dovrei respingerla nel merito.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Salaris è appoggiata.

(È appoggiata).

SALARIS. Risponderò avanti tutto all'ultima osservazione fatta alla mia proposta dall'onorevole presidente, ripetuta ancora dal relatore della Commissione e dal commissario regio, con dire che già nel modo più ampio dichiarai di rimettere alla intelligenza della Commissione il decidere la sede più appropriata per la mia proposta. Questo sarebbe un caso previsto dal no-